



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P. IVA 00935880237 C.F. 83000210233

COPIA

DECRETO N. 7 del 17-11-2020

Oggetto: Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica.

IL SINDACO

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i D.P.C.M.: 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, 22 marzo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020, D.L. n. 19 del 25 marzo pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25.03.2020, con i quali vengono dettate diverse disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tutto il territorio nazionale;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e, in particolare l'art. 73 comma 1:
“*Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) - 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di*

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha disposto la proroga del termine di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020 sino al 31.12.2020;

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, pubblicato su (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

RICHIAMATI gli artt. 37 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano composizione, elezione, presidenza, adempimenti e attribuzioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO, che la partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

RILEVATA tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si veda, da ultimo, il D.P.C.M. 3 novembre 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATI:

- il capo I, sezione III, del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

- in specie da ultimo l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che, al primo comma, recita quanto segue: "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*"

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

RITENUTO di individuare dei semplici criteri di trasparenza e tracciabilità, come prevede il D.L. n. 18/2020 per disciplinare autonomamente la materia senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma, dando atto che in qualunque momento futuro sarà possibile adottare un regolamento per disciplinare detta fattispecie al di fuori del periodo emergenziale;

RITENUTO, pertanto:

- di adottare l'ipotesi di disciplina che segue, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso un applicativo informatico e gli strumenti di connessione che possono consentire anche la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;
- di prevedere la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;
- che sia consentito al Presidente, anche coadiuvato dai propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

RITENUTO quindi di dare corso all'attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020, stabilendo le modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità telematica;

VISTO l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

1. Di adottare i seguenti criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità telematica con decorrenza dalla data di efficacia del D.L. 18/2020 e sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - le sedute di Consiglio Comunale si possono svolgere anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. La seduta del Consiglio comunale può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
 - Le strumentazioni tecnologiche devono assicurare:
 - a) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - b) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti,
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese.
 - il link per il collegamento alla videoconferenza verrà inviato ai Consiglieri comunali con un preavviso di almeno 12 ore mediante comunicazione inviata mediante PEC dall'ufficio segreteria del Comune;

- il Segretario comunale avrà cura di verificare e certificare la presenza del numero legale e la correttezza dell'espressione del voto di ciascun Consigliere presente, che avverrà mediante apposita dichiarazione;
- la trasparenza verrà garantita attraverso la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio telematico e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO

F.to avv. Alessio Albertini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.